

Milano, 3 maggio 2011

Ufficio del Direttore Regionale

Ai sigg. Direttori Provinciali della Lombardia

LORO SEDI

E pc Ai sigg. Capi Settore della Direzione Regionale Lombardia

SEDE

Prot. n. 2011/43742/UDR

OGGETTO: Disposizioni in materia di deposito e ritiro atti, rappresentanza e assistenza presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia

Al fine di assicurare la puntuale ed uniforme applicazione dei criteri che devono presiedere alla presentazione ed al ritiro degli atti presso gli sportelli degli uffici territoriali nonché alla rappresentanza e alla assistenza dei contribuenti, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Deposito e ritiro di atti (compresa la presentazione della dichiarazione di successione e il ritiro della copia ad uso voltura ):

i soggetti diversi dai firmatari degli atti che vengono depositati all'ufficio devono essere identificati, al momento del deposito, tramite esibizione di documento di identità del quale dovrà essere acquisita la fotocopia. Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e comma 3 bis, del DPR n. 445 del 28/12/2000, dovrà anche essere acquisita copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell'atto che si deposita o si ritira.

## 2. Richiesta di formalità di registrazione di atti privati:

In tutti i casi in cui la richiesta di formalità sia sottoscritta dal soggetto contraente trovano applicazione le regole previste sotto il punto 1.

Qualora invece la richiesta della formalità della registrazione (mod. 69) sia sottoscritta da un soggetto terzo rispetto a quello obbligato alla formalità è necessario che il soggetto che la richiede sia munito di procura autenticata nella firma, che dovrà essere effettuata con le modalità previste dall'art. 63 del DPR 29 settembre 1973 n.600, così come meglio richiamato nel punto 3) della presente nota.

## 3. Assistenza e rappresentanza avanti agli uffici finanziari

Tutte le volte in cui il contribuente intende farsi rappresentare o assistere da un soggetto terzo nella trattazione di questioni fiscali, ivi comprese quelle derivanti dalle comunicazioni di irregolarità e/o dalle cartelle esattoriali, dovranno essere applicate le norme contenute nell'art.63 del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

Si richiama in particolare all'attenzione degli uffici che, ai sensi del 2° comma, la procura speciale conferita dal contribuente potrà essere autenticata nella firma dagli stessi rappresentanti qualora questi risultino iscritti in albi professionali o negli elenchi previsti dal 3° comma dello stesso art. 63 ovvero dai soggetti indicati nell'art. 4 comma 1 lettera e), f) ed i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

Si precisa infine che i principi sopra indicati, di carattere generale, sono stati individuati al solo scopo di agevolare gli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti e non trovano applicazione nei casi in cui (es. rilascio di partita IVA) la normativa o la modulistica vigente dettino regole diverse.

IL DIRETTORE REGIONALE f.to Carlo PALUMBO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993